

N. 01277/2013 REG.PROV.CAU.  
N. 02112/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 2112 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Associazione Lega per l'Abolizione della Caccia (LAC) Onlus, rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio Linzola e Lorenzo Platania, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, via Hoepli, 3

*contro*

Regione Lombardia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sabrina Gallonetto e Annalisa Santagostino, domiciliata in Milano, piazza Città di Lombardia, 1;

Ispra - Istituto Superiore della Protezione e la Ricerca Ambientale, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato ope legis in Milano, via Freguglia, 1

***nei confronti di***

Provincia di Brescia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Magda Poli, Gisella Donati e Raffaella Rizzardi, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale;

Provincia di Bergamo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Vavassori, Bortolo Pasinelli e Katia Nava, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Angela Sarli in Milano, Galleria San Babila, n.4/A; Provincia di Monza e Brianza, rappresentata e difesa dagli avv.ti Elisabetta Baviera e Luciano Fiori, domiciliata presso la Segreteria del Tribunale;

Provincia di Varese, Provincia di Como, Provincia di Mantova, Provincia di Lecco;

Associazione Annu Cacciatori Migratoristi Italiani - Sez. prov.le di Brescia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Innocenzo Gorlani, Mario Gorlani e Carlo Maria Tanzarella, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Milano, piazza Velasca, 5

***per l'annullamento,***

*previa sospensione dell'efficacia,*

1) della deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. X/620 del 6 settembre 2013, avente ad oggetto: "autorizzazione alle Province ad effettuare la cattura di uccelli selvatici per la cessione ai fini di richiamo ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. c) della direttiva 2009/147/CE in adeguamento alla sentenza del T.A.R. Lombardia n. 1865/2013" pubblicata sul B.U.R.L. del 10 settembre 2013, S.O. n.

37;

2) del parere dell'I.S.P.R.A. del 27.8.2013, prot. n. 0034481, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia e di Ispra - Istituto Superiore della Protezione e la Ricerca Ambientale e delle Province di Brescia, di Bergamo di Monza e Brianza e dell'Associazione Annu Cacciatori Migratoristi Italiani - Sez. provinciale di Brescia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2013 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato:

che la ricorrente ha chiesto l'annullamento della deliberazione con cui la regione Lombardia ha autorizzato le province ad effettuare la cattura di uccelli selvatici per la cessione ai fini di richiamo;

che l'Associazione LAC Onlus ha dedotto, quanto al ricorso

introduttivo, l'illegittimità dell'atto impugnato con riferimento ai seguenti motivi:

- eccesso di potere per violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza;
- sviamento della causa tipica (l'atto che autorizza alla cattura sarebbe in realtà volto ad instaurare un "regime permanente di cattura");
- violazione della Direttiva "uccelli", come richiamata dall'art. 19-bis della L. n. 157/92;
- difetto di motivazione e d'istruttoria, ivi compresa la asserita mancata acquisizione del parere tecnico dell'ISPRA;

che la ricorrente ha, altresì, formulato motivi aggiunti, deducendo la violazione della L. n. 157/1992, in quanto la Regione avrebbe autorizzato le deroghe in assenza di idonea certificazione degli impianti e senza che l'ISPRA avesse provveduto a definire il loro periodo di esercizio;

Ritenuto:

che il Collegio condivide e recepisce, quanto alle censure esposte nel ricorso introduttivo, la congrua motivazione sulla legittimità del provvedimento impugnato contenuta nel decreto presidenziale del 26 settembre 2013;

che, a tale stregua:

- la prima censura introdotta pare infondata, posto che i 64 impianti autorizzabili da parte delle Province si confrontano necessariamente con il numero di uccelli catturabili, sensibilmente inferiore a quello

dell'anno precedente: il che significa che, seppure appaia obiettivamente limitata sul piano numerico la possibilità di cattura dei volatili rapportata a tutti gli impianti astrattamente autorizzabili dalle Province, il raggiungimento della soglia massima prescritta per ciascuno di essi non potrà che indurre la sospensione dell'attività di cattura;

- appare egualmente privo di pregio il secondo motivo, non essendo seriamente ipotizzabile che l'impugnata delibera, che ha adottato un programma di durata quinquennale per pervenire alla totale abolizione della cattura di volatili da fungere da richiami per l'esercizio dell'attività venatoria, abbia all'opposto perseguito l'obiettivo d'instaurare un regime di cattura permanente e incontrollata dei volatili in questione;

- quanto al terzo motivo, la ricorrente ha soltanto genericamente illustrato la possibilità che i richiami vivi possano provenire da allevamenti, ove la riproduzione è accreditata dalla Regione come insufficiente per talune specie e non ancora suscettibile di allevamento altre;

- tale affermazione ha trovato implicita, ma sicura conferma nel parere reso dall'ISPRA, che ha integralmente approvato le proposte della Regione poi trasfuse nella delibera della Giunta regionale;

- non pare condivisibile l'ulteriore rilievo dedotto in ordine all'assenza di selettività delle reti, posto che il loro utilizzo è stato assentito dalla Commissione europea, ferma restando l'esigenza di "rigorosi

controlli territoriali, temporali e personali”;

- relativamente a tale profilo la delibera si è data puntualmente carico della necessità che, oltre che attivare in tempi brevi una banca dati con l'immissione delle catture annuali, siano esplicitati da parte delle singole Province i controlli minimi del prelievo in deroga, prescrivendo che i gestori degli impianti trasmettano loro sulla base dei rispetti registri e con cadenza giornaliera i dati di cattura totali o parziali, suddivisi per specie con obbligo per le Province di verificare che non sia superato il numero massimo di volatili catturabili, sospendendo in tal caso la relativa attività;

- su tale fondamento pare potersi affermare che la Regione abbia assolto l'obbligo sotteso all'autorizzazione in deroga accordata dalla Commissione europea, per cui anche la censura rivolta al parere dell'ISPRA va disatteso;

che, con riferimento alla censura contenuta nei proposti motivi aggiunti, la dichiarazione effettuata dall'ISPRA con nota del 14.10.2013 non risulta inficiare la legittimità del parere favorevole precedentemente espresso, e attesta l'omissione di un obbligo di legge le cui conseguenze non sembrano poter ricadere negativamente sul provvedimento impugnato in via principale, afferendo ad aspetti diversi di tutela e tra di loro concorrenti;

che, pertanto, non sussistono i presupposti per la concessione dell'invocata cautela;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)  
respinge l'istanza cautelare.

Spese compensate.

La presente ordinanza è depositata presso la segreteria del tribunale  
che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20  
novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Mariuzzo, Presidente

Dario Simeoli, Primo Referendario

Roberto Lombardi, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/11/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)